*Venerdi' 27/05/2022*

# "Rientro dei cervelli": chiarimenti sul regime agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020

*A cura di: AteneoWeb S.r.l.*

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la possibilitÃ , per docenti e ricercatori rientrati in Italia dallâ€™estero, di optare per lâ€™estensione delle agevolazioni per il bonus "rientro dei cervelli" a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione.Â

Tale possibilitÃ  Ã¨ assicurata a condizione che i contribuenti:

- siano stati iscritti allâ€™Anagrafe degli italiani residenti allâ€™estero oppure che siano cittadini di Stati Ue;

- abbiano giÃ  trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 risultino beneficiari dellâ€™agevolazione;

- sianoÂ diventati proprietari di unâ€™abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi precedenti oppure entro 18 mesi dalla data di esercizio dellâ€™opzione

- abbiano da uno a tre figli minorenni. Lâ€™opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.

Con la circolare n. 17/E del 25 maggio l'Agenzia Entrate risponde ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dallâ€™estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire del regime agevolativo per il rientro dei cervelli.Â

L'Agenzia precisa che i requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell'esercizio dell'opzione.

In particolare:

- il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui Ã¨ effettuato il versamento. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi dâ€™imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per lâ€™intero periodo previsto;

- nel caso di acquisto dellâ€™unitÃ  immobiliare il termine "entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione" deve essere calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dellâ€™anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi allâ€™effettuazione del versamento.Â Ad esempio, il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022

richiede che lâ€™acquisto dellâ€™unitÃ  immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9 agosto 2023.

CLICCA QUI per leggere la Circolare.

*https://www.agenziaentrate.gov.it*